



**Regione Siciliana**  
**ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE**  
**E DELLA MOBILITÀ'**  
**DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO**  
Ufficio Regionale del Genio Civile  
Servizio di Palermo  
*geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it*  
*geniocivilepa@regione.sicilia.it*

**Oggetto: indicazioni in merito alle procedure di deposito ed autorizzazione, e di denuncia dei lavori per le costruzioni in zona sismica relative a lavori pubblici ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.**

Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace dal 1° luglio 2023, con l' art. 42 (Verifica della progettazione) comma 3, ha introdotto una nuova modalità per il deposito e l'autorizzazione di progetti strutturali relativi ad Opere Pubbliche, prescrivendo quanto segue : *“La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del Genio Civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”* (AINOP).

A seguito di tale nuova disposizione, per tutte le Opere Pubbliche le cui procedure di affidamento siano state **avviate a partire dal 1° luglio 2023**, tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del Genio Civile, saranno assolti con l'esito positivo dell'attività di verifica del progetto, che dovrà essere depositato con modalità telematica interoperabile nella specifica sezione dell'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (<https://ainop-coll.mit.gov.it/portale>), del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Con questa norma viene quindi esteso **a tutte le opere pubbliche soggette al Codice** il regime procedurale semplificato già previsto per i lavori pubblici di interesse statale o ad essi equiparati (art. 10, comma 7 bis, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020).

Il disposto riguarda dunque gli adempimenti previsti in materia di costruzioni in zona sismica, in attuazione delle previsioni di cui agli **artt. 93** *“Denuncia dei lavori e presentazione progetti di costruzioni in zone sismiche”* e **94** *“Autorizzazione per l'inizio dei lavori”* del d.P.R. 380/2001 (artt. 11 e 13 della L.R. n. 19/2018), **ed art. 65** dello stesso d.P.R. 380/2001 sulla *“Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”*.

**Relativamente, infine, al regime transitorio definito dal D.Lgs. n. 36/2023**, si ricorda che l'art. 226, comma 2 definisce i procedimenti in corso per cui continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni normative:

- **le procedure e i contratti** per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente **siano stati pubblicati prima della data in cui il codice ha acquisito efficacia;**

- **in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi**, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice ha acquisito efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte.

Pertanto, in coerenza alla nuova disciplina sulla verifica della progettazione, relativamente ai lavori pubblici soggetti al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023, le Strutture Tecniche competenti in materia sismica (Genio Civile) **non rilasceranno più autorizzazioni sismiche né accetteranno depositi di progetti o depositi della denuncia dei lavori.**

Si precisa infine che, **la deroga a quanto su scritto**, riguarda solo gli interventi per i quali la verifica del progetto **ricada ancora sotto il regime di cui al D. Lgs. 50/2016, per cui valgono le precedenti modalità di deposito strutturale presso le strutture tecniche competenti.**

In sede di conferenza di servizi questo Ufficio rilascerà, se richiesto, parere di fattibilità sismica ai sensi della Direttiva Assessoriale 1074/SD/2003, e a tal riguardo si precisa che congiuntamente alla richiesta, formulata dal RUP, devono essere allegati gli elaborati di calcolo e gli esecutivi.

La presente alfine di dare dettagliate indicazioni, stante anche le numerose istanze, che ancora pervengono presso l'Ufficio del Genio Civile.

L'Ingegnere Capo  
*(Ing. Salvatore Caruso)*